



COMUNE DI MULAZZO

PROVINCIA DI MASSA-CARRARA

Regolamento Comunale per la vendita della Stampa Quotidiana e Periodica

Titolo I NORME GENERALI

Art.1 Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio della vendita della stampa quotidiana e periodica ai sensi della Legge Regionale 7 febbraio 2005 n.28 e successive modificazioni ed integrazioni (Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti) su tutto il territorio comunale.

2. Il presente Regolamento è parte integrante della Programmazione Comunale per la localizzazione dei punti vendita della stampa quotidiana e periodica.

Art. 2 Validità del Regolamento

1. La validità del presente Regolamento, è fissata in quattro anni a decorrere dalla data della sua definitiva approvazione.

2. Il Regolamento può essere sottoposto a variazione anche prima della sua definitiva scadenza quadriennale, qualora si determinino situazioni normative di riferimento nuove o condizioni diverse da quelle previste alla adozione del medesimo e che pregiudichino la funzionalità del servizio.

3. Alla scadenza del quadriennio, se non modificato prima, il Regolamento mantiene la sua validità nelle more della predisposizione di un nuovo regolamento o di nuova programmazione.

Art. 3 Tipologia dei punti di vendita di giornali e riviste

I punti di vendita di giornali e riviste sono distinti in:

- **Punti vendita esclusivi:** quelli che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici. Per punti vendita esclusivi si intendono altresì gli esercizi autorizzati, ai sensi dell'art.14 della Legge 7 agosto 1981 n.416 (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria) abrogato dall'art.9 del Decreto Legislativo 24 aprile 2001 n.170, alla vendita di quotidiani e periodici in aggiunta o meno ad altre merci;
- **Punti vendita non esclusivi:** quelli che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita di soli quotidiani, di soli periodici o di entrambe le tipologie di prodotti editoriali. Per punti vendita non esclusivi si intendono altresì gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell'art.1 della Legge 13 aprile 1999 n.108 (Nuove norme in materia di punti vendita per la stampa quotidiana e periodica) e ai quali è rilasciata l'autorizzazione per la vendita di soli quotidiani, di soli periodici o di quotidiani e periodici.

Art. 4 *Struttura della rete di vendita*

1. Il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica si articola in punti vendita esclusivi e non esclusivi.
2. Le autorizzazioni alla vendita sono rilasciate dal Comune nel rispetto della programmazione comunale.
3. Possono essere autorizzate all'esercizio di un punto vendita non esclusivo, a condizione che l'attività si svolga nell'ambito degli stessi locali:
 - a) le rivendite di generi di monopolio;
 - b) gli impianti di distribuzione carburanti;
 - c) gli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande;
 - d) le medie strutture di vendita, con un limite minimo di superficie di vendita pari a m² 700;
 - e) le grandi strutture di vendita;
 - f) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti editoriali equiparati, con un limite minimo di superficie di vendita pari a m² 120 (la prevalenza dell'attività è determinata in base al volume di affari);
 - g) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.
4. La prevalenza dell'attività, ai fini dell'applicazione del comma 3 lett.f), è determinata in base al volume di affari.

Art. 5 *Zonizzazione del territorio*

1. Agli effetti del presente atto il territorio viene suddiviso, come previsto nel Piano strutturale nelle seguenti zone:
 - Sistema di fondovalle
 - Sistema collinare
 - Sistema montano

Titolo II **ATTIVITA' DI VENDITA**

Art. 6 *Oggetto dell'autorizzazione*

1. L'esercizio dell'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica, ad eccezione dei casi di esenzione previsti dall'art. 26 della L.R. 28/2005 e specificati all'articolo 15 del presente Regolamento, è soggetto al rilascio dell'autorizzazione comunale.
2. Le autorizzazioni alla vendita sono rilasciate dal Comune nel rispetto della programmazione comunale.
3. Possono essere autorizzate all'esercizio di un punto vendita non esclusivo, a condizione che l'attività si svolga nell'ambito degli stessi locali, le attività specificate all'articolo 4 del presente Regolamento.
4. L'autorizzazione comunale è rilasciata dal Responsabile dello Sportello Unico.

Art.7 *Requisiti soggettivi per l'autorizzazione*

1. Il richiedente l'autorizzazione per l'apertura di un punto di vendita di giornali e riviste deve essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art.13 della L.R.28/05.
2. E' consentita, nei punti vendita esclusivi e non esclusivi, la vendita di caramelle, confetti, cioccolatini, gomme da masticare e simili, senza il possesso dei requisiti professionali di cui all'art.14, comma 1, lett.a).
3. Agli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell'art.1 della Legge 108/1999, l'autorizzazione alla vendita dei prodotti oggetto della sperimentazione è rilasciata di diritto, a condizione che gli stessi, oltre alla presentazione della comunicazione di cui all'articolo 1, comma 2, della L.108/1999, abbiano effettivamente venduto i prodotti territoriali prescelti e abbiano presentato la domanda di autorizzazione entro il termine eventualmente stabilito dal Comune.

Art.8 *Requisiti oggettivi*

Per gli esercizi adibiti alla vendita è imposto:

- il rispetto e la verifica delle prescrizioni relative alla zona urbanistica interessata;
- il rispetto delle norme urbanistico-edilizie, relative alle destinazioni d'uso ed igienico-sanitarie;
- rispetto delle norme acustiche

Art.9 *Procedura per la richiesta di autorizzazione*

1. Le domande di autorizzazione per nuova apertura o il trasferimento di un punto di vendita devono essere indirizzate al Comune e devono essere presentate, preferibilmente, secondo la modulistica predisposta dal Comune ed in ogni caso devono essere corredate della seguente documentazione:

- dichiarazione del possesso dei requisiti morali di cui all'art. 13 della L.R. 28/05 e successive modificazioni ed integrazioni.;
- dichiarazione relativa al rispetto dei regolamenti edilizie delle norme urbanistiche, nonché di quelle relative alle destinazioni d'uso. In particolare, nella domanda, devono essere indicati gli estremi degli atti relativi agli immobili esistenti (concessione edilizia, agibilità, autorizzazioni varie); oppure per gli edifici costruiti anteriormente al 1942, per i quali non sia rintracciabile la licenza edilizia occorre l'attestazione di un tecnico abilitato che: "l'edificio è stato costruito antecedentemente all'entrata in vigore della legge n.1150 del 17.08.1942 con la destinazione d'uso prevista per l'attività che si intende svolgere e che non ha subito modifiche per le quali fosse necessario il rilascio di autorizzazione edilizia". A tale dichiarazione deve essere allegato certificato catastale dal quale risulti che l'immobile è censito come negozio (C1)
- dichiarazione di ottemperanza alle disposizioni di cui all'art.1 della L. 13 aprile 1999 n.108, nel caso previsto dall'art.7, punto 3 del presente regolamento.
- planimetria, in duplice copia ed in scala adeguata, dell'esercizio esistente o progetto dell'edificio da realizzare, con evidente la superficie di vendita e quella destinata a magazzini, servizi e uffici.
- planimetria in duplice copia ed in scala adeguata, indicante gli spazi destinati a parcheggio.

2. Le domande a mezzo posta debbono essere inoltrate tramite raccomandata. In tal caso per la data di presentazione si intende quella di spedizione della raccomandata in questione.

3. Qualora, ai fini dell'apertura, del trasferimento o dell'ampliamento di un immobile destinato all'attività di rivendita di giornali e riviste, sia necessario il rilascio di apposito permesso a costruire, l'interessato deve farne richiesta contestualmente alla richiesta di autorizzazione e l'emanazione del provvedimento di permesso a costruire sarà contestuale al rilascio dell'autorizzazione. L'eventuale domanda di permesso a costruire dovrà essere contestualmente presentata su appositi stampati disponibili presso lo Sportello Unico.

Art.10 *Criteri per il rilascio dell'autorizzazione*

1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'osservanza dei criteri e delle norme stabilite nella presente Programmazione Comunale ed al rispetto, oltretutto delle leggi vigenti in materia, dei regolamenti comunali di polizia locale, igienico-sanitaria e delle norme relative alla destinazione d'uso degli edifici ed aree previste dagli strumenti urbanistici.

Art.11 *Procedura per il rilascio dell'autorizzazione*

1. L'autorizzazione amministrativa è rilasciata dal Responsabile dello Sportello Unico, nel rispetto della presente programmazione comunale.

2. la completezza formale della domanda e dei suoi allegati è verificata dal responsabile del procedimento, il quale, entro 10 giorni, comunica all'interessato, nel rispetto della L. 241/90 e succ. mod. ed int., l'avvio del procedimento.

3. L'Amministrazione Comunale, salvo i casi di interruzione e/o sospensione dei termini, è tenuta a procedere sulla domanda di autorizzazione entro il termine di 30 giorni.

4. Qualora l'istanza di autorizzazione sia incompleta ed il richiedente, a seguito della comunicazione di integrazione della domanda inoltrata, non presenti la documentazione mancante entro 20 giorni, la domanda stessa viene archiviata.

Art.12 *Sospensione dell'attività*

1. La sospensione dell'attività di rivendita di giornali e riviste per un periodo superiore a 30 giorni, deve essere comunicata all'Amministrazione Comunale almeno 10 giorni prima della data di sospensione.

2. L'attività può essere sospesa per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi.

3. Qualora l'attività sia esercitata in forma di impresa individuale, il termine di cui al comma precedente non si applica nei casi di sospensione per:

- a) malattia certificata al Comune entro 10 giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
- b) gravidanza e puerperio certificati al Comune entro dieci giorni dal periodo di sospensione;
- c) assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall'articolo 33 della L. 104/1992 e dell'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001 n.151 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000 n.53) da ultimo modificato dall'articolo 3, comma 106 della legge 24 dicembre 2003 n.350.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 3 lettera b), l'attività può essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di quindici mesi.

Art.13 *Decadenza dell'autorizzazione*

L'autorizzazione decade:

- a) qualora il titolare dell'autorizzazione non sia più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 13 della legge;
- b) qualora il titolare dell'autorizzazione medesima, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro un anno dalla data del rilascio;
- c) qualora l'attività sia sospesa per un periodo superiore ad un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, presentata prima della scadenza del termine, indipendentemente da intervenuti trasferimenti di titolarità, fatti salvi i casi di sospensione volontaria di cui all'art.12 del presente Regolamento;
- d) qualora il titolare trasferisca il punto di vendita in altra zona del territorio comunale in assenza della preventiva autorizzazione.

Art.14 *Subingresso, ampliamento, cessazione dell'attività*

1. Il subingresso, l'ampliamento e la cessazione dell'attività sono soggetti alla sola comunicazione al Comune, preferibilmente redatta secondo la modulistica predisposta dal Comune stesso.

2. La comunicazione di subingresso è presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla morte del titolare od entro 60 giorni dall'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio.

3. In caso di morte del titolare, la comunicazione è effettuata dall'erede o dagli eredi che abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'art.1105 del Codice Civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società, sempre che abbiano i requisiti di cui all'articolo 5 comma 2 del decreto legislativo 114/98.

4. La titolarità dell'autorizzazione alla vendita della stampa quotidiana e periodica in un punto vendita non esclusivo, considerato il legame funzionale con l'attività già esistente, non può essere ceduta se non unitamente alla titolarità dell'attività primaria o prevalente. E' invece consentito l'affidamento in gestione del punto vendita non esclusivo, anche separatamente all'attività primaria o prevalente, sempreché l'attività si svolga negli stessi locali.

Art.15 *Trasferimento punto di vendita*

1. Il trasferimento di un punto di vendita è soggetto alla preventiva autorizzazione amministrativa e deve essere compiuto nel rispetto dei criteri dettati dalla programmazione comunale.

2. Il trasferimento di sede del punto di vendita non esclusivo è condizionato al trasferimento di sede dell'attività primaria o prevalente e dovrà comunque realizzarsi nel rispetto di quanto stabilito nella programmazione generale.

Art. 16 *Esenzione dell'autorizzazione*

Non è soggetta ad autorizzazione, ma a semplice comunicazione:

- a) la vendita nelle sedi di partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
- b) la vendita in forma ambulante di quotidiani e periodici di partito, sindacali e religiosi che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale e religiosa;
- c) la vendita, nelle sedi di società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei quotidiani e periodici da esse editi;
- d) la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nei punti vendita oggetto della seguente programmazione;
- e) la consegna porta a porta e la vendita in forma ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
- f) la vendita di quotidiani e periodici nelle strutture turistico-ricettive ove questa costituisca un servizio ai clienti;
- g) la vendita di quotidiani e periodici all'interno di strutture pubbliche o private, l'accesso alle quali sia riservato esclusivamente a determinate categorie di soggetti e sia regolamentato con qualsiasi modalità;
- h) la vendita di quotidiani e periodici negli empori polifunzionali di cui all'art.20 della L.R. 28/2005.

Art.17 *Criteri di priorità nell'accoglimento fra domande concorrenti*

1. Nel caso di concorrenza fra domande di trasferimento di punti vendita esistenti nella stessa zona di programmazione e domande di apertura di nuovi punti di vendita, sarà data preferenza ai soggetti che intendono trasferire l'esercizio.

2. Nel caso di concorrenza fra domande per l'esercizio di punti di vendita non esclusivi, sarà data presenza ai soggetti che siano da più tempo titolari di autorizzazioni commerciali.

3. Negli altri casi varrà l'ordine di presentazione delle domande.

Art.18 *Parità di trattamento*

1. Nella vendita di quotidiani e periodici, i punti vendita esclusivi assicurano parità di trattamento alle diverse testate.

2. I punti vendita non esclusivi assicurano parità di trattamento nell'ambito della tipologia di quotidiani e periodici dagli stessi prescelta per la vendita.

Art.19 *Modalità di vendita*

La vendita della stampa quotidiana e periodica è effettuata nel rispetto delle seguenti modalità:

- a) il prezzo di vendita della stampa quotidiana e periodica, stabilito dal produttore non può subire variazioni in relazione ai punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la rivendita;
- b) le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la vendita;
- c) i punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, devono prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita;
- d) è comunque vietato esporre, rendendole immediatamente visibili al pubblico, le parti palesemente oscene di giornali, riviste e materiale pornografico.

Art.20 *Determinazione e pubblicità degli orari*

1. Previa concertazione con le Associazioni di categoria degli editori e dei distributori e le organizzazioni sindacali dei rivenditori, maggiormente rappresentative, il Comune definisce gli orari per l'attività di vendita per i punti vendita esclusivi di quotidiani e periodici.
2. I punti di vendita non esclusivi di quotidiani e periodici, osservano l'orario previsto per l'attività prevalente.
3. I punti vendita della stampa quotidiana e periodica rendono noto al pubblico l'orario di apertura e chiusura e l'eventuale giornata di riposo settimanale effettuati, mediante cartelli ben visibili o altri mezzi idonei di informazione.

Titolo III VIGILANZA E SANZIONI

Art. 21 *Vigilanza*

1. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella Legge Regionale 28 dicembre 2000 n.81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).
2. Il Comune è competente a ricevere il rapporto di cui all'art.17 della legge 24 novembre 1981, n.689 (Modifiche al sistema penale) ed introita i proventi delle sanzioni amministrative.
3. Le violazioni di cui all'art.22, sono scritte nell'archivio regionale dei trasgressori di cui all'art.5 dell L.R. 81/2000.

Art.22 *Sanzioni*

1. Chiunque esercita l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica senza autorizzazione o altro titolo abilitativi, ovvero senza i requisiti di cui all'art.13 della legge è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 e alla chiusura immediata dell'esercizio.
2. Per ogni altra violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00
3. Qualora venga rilevata la mancanza dei requisiti igienico-sanitari, edilizi o di sicurezza, necessari per il rilascio dell'autorizzazione o del titolo abilitativi, è disposta la sospensione dell'attività, assegnando un termine per il ripristino dei requisiti mancanti.
4. In caso di particolare gravità o di reiterata violazione delle disposizioni di cui al presente regolamento, può essere disposta la sospensione dell'attività, per un periodo non superiore a venti giorni. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione.